

OGGETTO: Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo sull'uso del segnale distintivo (paletta) di cui all'art. 12 del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che nel 1971, con L.R. 7 luglio 1971, n° 18, venivano regionalizzati gli Uffici e il Personale del Corpo Forestale dello Stato operanti in Sardegna. L'articolo 1 della legge confermava le attribuzioni e l'organizzazione degli Uffici stessi.

All'epoca, in virtù del proprio status di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (ex art. 221, 3° comma, abrogato c.c.p. e L. 804/1948), il personale Ispettori, Sottufficiali e Guardie Forestali dello Stato era dotato, per l'esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali, dello speciale distintivo (paletta) stabilito dal previgente Codice della Strada, per l'intimazione dell'alt ai veicoli circolanti in aree pubbliche.

Nel trasferimento ai ruoli regionali, il personale conservò le proprie qualifiche di P.G. (art. 221, 3° comma, abrogato c.c.p.) e di P.S., in virtù del D.P.R. 6 maggio 1972, n° 297, continuando ad utilizzare il citato "distintivo".

Con determinazione n° 300/43093.106F in data 7 febbraio 1978 il Ministero dell'Interno rilevò che ai sensi dell'art. 137 del C.d.S. detto "distintivo" era riservato solo "*ai funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale*" e, non rientrando tale potestà fra quelle degli Ufficiali ed Agenti di P.G. ex art. 221, u.c., C.P.P. dell'epoca (come il personale forestale regionale), mancava in capo a quest'ultimo il presupposto giuridico a legittimarne il possesso e l'uso.

Lo stesso Dicastero, disponeva, pertanto, che i Prefetti provvedessero al ritiro dello stesso "distintivo".

L'Ispettorato Regionale delle Foreste per la Sardegna, con nota n° 2005 in data 13 marzo 1978, manifestò alla Prefettura di Cagliari molteplici perplessità sulla legittimità ed opportunità di tale ritiro.

La Prefettura adita, con foglio n° 01009/12B9 del 4 luglio 1978, interpellato nuovamente il Ministro dell'Interno, confermò il contenuto della determinazione di quest'ultimo, riconoscendo, comunque – come previsto dal vecchio C.d.S. – il potere del personale forestale ad effettuare con altri ausili (mano, sorgenti acustiche e luminose) l'intimazione dell'alt ai veicoli, per fini di accertamenti rientranti nel suo servizio.



Ad esito di tale decisione, vennero ritirate al personale forestale regionale le "palette" di dotazione.

Dalla mancanza di tale strumento, sono scaturite nel tempo numerose situazioni di grave pericolo, sia per l'incolumità degli agenti forestali operanti che degli utenti.

Per cui, a seguito della costituzione, nel 1985, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e alla successiva entrata in vigore nel 1992 del nuovo Codice della Strada, con note nn° 261, 4554 e 1830, rispettivamente datate 5 gennaio 1995, 13 febbraio 1995 e 27 marzo 1996, l'intera materia veniva nuovamente sottoposta all'esame dell'Ufficio del Rappresentante del Governo della Regione Sarda, nei termini risultanti dalle note medesime.

La stessa Rappresentanza, sottoponeva a sua volta l'argomento al Ministero dell'Interno, che nel 1996 riteneva il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale non ricompreso tra gli organi autorizzati ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada all'uso del "distintivo" di che trattasi, considerato che la norma abilita soltanto gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria previsti dall'art. 57, 1° e 2° comma del C.P.P., tra i quali non sono ricompresi gli appartenenti al C.F.V.A., che tali qualifiche rivestono ai sensi del 3° comma del medesimo articolo 57.

Tutto ciò premesso, si osserva che lo status di polizia degli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è stato oggetto di recente esame da parte del Tribunale penale di Cagliari Sez. II (sent. Del 28 aprile 1999 depositata il 12 maggio 1999, imp. LIORI Antonio Angelo) e dalla Corte Suprema di Cassazione (sent. 4491 del 19 giugno 2000).

Sulla base delle medesime pronunce, si valutano superati i motivi ostativi posti dal Ministero dell'Interno all'estensione al personale forestale della Regione dell'uso del segnale distintivo in considerazione.

Osserva, invero, il Tribunale di Cagliari *"che l'articolo 16 della Legge 1° aprile 1981, n°12, (nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) contempla tra le forze di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e fatte salve le sue specifiche attribuzioni, anche il Corpo Forestale dello Stato. In Sardegna, in virtù dello Statuto speciale di autonomia e delle attribuzioni esclusive in materia di foreste, caccia e pesca, le funzioni del Corpo Forestale dello Stato sono state devolute al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda, istituito con la L.R.5 novembre 1985, n°26"*.

La Cassazione (sent. 4491 cit.) richiama poi anche per i Sottufficiali forestali dei Corpi regionali, l'operatività dell'art. 13 del D.L. 12 marzo 1948, n° 804, che attribuisce ai Sottufficiali (del C.F.S.) la qualifica di Ufficiale di P.G..

In conformità ai medesimi orientamenti giurisprudenziali, lo status di polizia giudiziaria delle categorie di personale forestale regionale può ritenersi pertanto in larga misura sussunto ed equiparato ai pari grado del C.F.S., e per tale via ritenersi gli interessati inclusi, entro tali limiti, tra gli Ufficiali ed Agenti di P.G. elencati all'art. 57, commi 1 e 2, C.P.P., come per gli Ufficiali, Sottufficiali e Agenti forestali dello Stato, con l'effetto di ritenerli abilitati all'uso del distintivo stradale in esame.

La stessa condizione di legittimazione è poi ulteriormente acclarata dalla potestà ex art. 192 C.d.S. in capo a tutti gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (cioè quelli, come il C.F.V.A., con funzione di repressione dei reati e di indagine per la scoperta dei responsabili; vedi artt. 55 e 56 C.P.P.), a formare posti di blocco per controlli necessari ai fini



dell'espletamento del loro servizio, dove la stessa "paletta" viene strumentalmente in rilievo, al pari di altri mezzi, per l'intimazione dell'arresto ai veicoli circolanti in aree pubbliche.

Nondimeno deve osservarsi che la stessa "paletta" risulta in dotazione al personale forestale degli altri Corpi delle regioni a statuto speciale sulla base di meri atti di ricognizione amministrativa.

A tale fine l'Assessore, acquisito il parere di legittimità del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, propone alla Giunta l'approvazione del presente atto di interpretazione ed applicazione della materia nel senso rappresentato, incaricando il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di disciplinare con propria determinazione l'identificazione delle caratteristiche tecniche (in conformità alla disciplina del C.d.S.), l'acquisto e l'utilizzo del segnale distintivo di cui all'articolo 12 del C.d.S. da parte del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione, con stretta limitazione all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

La Giunta regionale, udita la proposta formulata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente e vista la dichiarazione di legittimità del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

DELIBERA

in conformità.

p. Il Direttore Generale

Ubaldo Serra

Il Presidente

Mauro Pili